



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

SERVIZIO PROGETTAZIONE E RETI
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO

ORDINANZA N. 131 / 2020

OGGETTO: LIMITAZIONI PROVVISORIE ALLA VIABILITA' DA ISTITUIRE IN VIA URBINO NEL TRATTO TRA IL CIVICO NUMERO 2C E L'INTERSEZIONE CON VIA MONTENERO PER LA REALIZZAZIONE DEL RIPRISTINO STRADALE PROVVISORIO A SEGUITO DI INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLE TUBAZIONI DELLA RETE GAS.

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta del 17/03/2020 prot. n. 15763 integrata il 03/04/2020 prot. n. 18382 e il 05/05/2020, presentata dal Sig. D.R., referente tecnico della zona di Rivoli di Italgas Reti S.p.A. con sede in Torino Largo Regio Parco11, tendente ad ottenere divieti e limitazioni alla viabilità in Via Urbino, per la realizzazione del ripristino stradale provvisorio a seguito di sostituzione delle tubazioni della rete gas.
Visto l'art. 107 comma 3/i T.U. 267/00 e s.m.i..

Visto l'art. 25 comma 2 dello Statuto della Città di Rivoli.

Visti gli artt. 5, 6, 7 del “ Codice Della Strada “ D.Lgs. 30/04/92 N° 285.

ORDINA

di Istituire,

**ad avanzamento lavori e secondo le necessità derivanti dalle esigenze di cantiere,
in Via Urbino, nel tratto tra il civico numero 2c e
l'intersezione con Via Montenero (intersezione compresa),
dal giorno 18/05/2020 al giorno 12/06/2020, tra le ore 08:00 e le ore 18:00:**

- **il divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est (esclusi i mezzi operativi impresa esecutrice dei lavori);**
- **il restringimento della carreggiata stradale;**
- **il limite di velocità di 30 km/h.**

Di rispettare quanto prescritto dal Codice della Strada, dal Regolamento di Esecuzione, dal D.M. 10 Luglio 2002 e dalle norme complementari per la posa della segnaletica e presegnaletica diurna e notturna e per la sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali;

Di prevedere adeguata segnaletica di cantiere, nelle vie oggetto della presente ordinanza, a norma delle vigenti leggi in materia di sicurezza e indicante tempi di realizzazione dei lavori ed adeguati segnali di preavviso utili ad evitare la congestione del traffico, individuando percorsi alternativi quando necessario;

Posizionare presegnaletica AD ALTA VISIBILITÀ al fine di indirizzare il traffico su percorsi alternativi;

Di adottare ogni misura di sicurezza al fine di preservare l'incolumità dei pedoni e di assicurarne il passaggio protetto rispettando le norme vigenti in materia di sicurezza, lasciando una carreggiata percorribile mai inferiore a 3,00 metri;

Di consentire limitatamente alle possibilità tecniche e all'avanzamento dei lavori, l'accesso ai passi carrai da parte dei cittadini residenti nelle suddette Strade, che dovranno transitare sempre scortati e accompagnati da apposito personale moviere appiedato;

La pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione o mascheratura della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica preesistente ad avvenuta ultimazione dei lavori a cura e spese della società richiedente o della ditta esecutrice dei lavori;

Di provvedere al ripristino della viabilità nelle ore non coperte dalla presente ordinanza; quindi di provvedere al ripristino di tutte le condizioni di sicurezza della viabilità pedonale e veicolare, prima della normale riapertura della strada a lavori ultimati secondo tutte le disposizioni di legge vigenti in materia ed alle ordinanze comunali in vigore prima dell'inizio dei lavori;

La tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale dell'avvenuta apposizione dei segnali che dovranno essere collocati, per quanto riguarda il divieto di sosta, non meno di 48 ore prima dell'inizio dei lavori (D.L. 30/04/92 n° 285 art. 6 comma 4/f);

La presente ordinanza modifica, integra o revoca ogni altro provvedimento eventualmente in contrasto con lo stesso per il periodo sopra richiesto;

AVVERTE

Che la presente ordinanza è vincolata ai provvedimenti emessi, in occasione dello “Stato di Emergenza COVID-19 ”, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Autorità Sanitarie, Protezione Civile, Presidente Regione Piemonte; pertanto il richiedente sarà tenuto a verificare la legittimità dello svolgimento dell'attività in riferimento a quanto sopra e dovrà essere in grado di fornire adeguata documentazione giustificativa in caso di controllo dagli organi preposti;

Che la presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall' art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

LS/GT/fc

Lì, 13/05/2020

IL DIRIGENTE
DE CRISTOFARO LORENZO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

XX

Da consegnare all'ufficio Comando Polizia Municipale dopo l'apposizione dei cartelli
I CARTELLI SONO STATI APPOSTI IN DATA
ALLE ORE
IN VIA.....
ORDINANZA N°.....
IL RICHIEDENTE.....